

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **34/1971** (ECLI:IT:COST:1971:34)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **FRAGALI**

Udienza Pubblica del **11/11/1970**; Decisione del **24/02/1971**

Deposito del **01/03/1971**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5429**

Atti decisi:

N. 34

ORDINANZA 24 FEBBRAIO 1971

Deposito in cancelleria: 1 marzo 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 62 del 10 marzo 1971.

Pres. BRANCA - Rel. FRAGALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, quarto, quinto e sesto comma, della

legge 27 maggio 1929, n. 810 (Concordato tra la Santa Sede e l'Italia 11 febbraio 1929), e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (disposizioni per l'applicazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1969 dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra Ferri Carla e Mc Kenna James, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 6 maggio 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 il Giudice relatore Michele Fragali;

uditi i sostituti avvocati generali dello Stato Francesco Agrò e Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con atto di citazione del 4 dicembre 1968 Carla Ferri conveniva in giudizio innanzi alla Corte di appello di Bologna James Mc Kenna per sentir dichiarare l'efficacia in Italia della sentenza di divorzio pronunciata fra le parti dalla Corte suprema di Scozia il 30 giugno 1961;

che con ordinanza del 31 ottobre 1969 la Corte d'appello di Bologna riteneva d'ufficio non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, in relazione al principio di sovranità dello Stato e agli artt. 1, comma secondo, 102, comma primo e secondo, 24, commi primo e secondo, 25, comma primo, e 10, comma secondo, della Costituzione e rimetteva gli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

che dinanzi a questa si costituiva solo, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocato dello Stato Luciano Tracanna;

Considerato che nelle more del giudizio dinanzi a questa Corte è stata emanata la legge 1 dicembre 1970, n. 898, contenente norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio;

che per siffatta sopravvenienza può rendersi necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione sottoposta alla Corte costituzionale;

che tale valutazione è di competenza della autorità giudiziaria dinanzi alla quale la questione di costituzionalità è sorta, epperò alla medesima vanno rinviati gli atti rispettivi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria competente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.